



Comune di **DICOMANO**

---

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

---

Approvato con Delibera del C.C. n. 36 del 25.05.2020

Modificato con Delibera del C.C. n. 71 del 29.09.2020

Modificato con Delibera del C.C. n. 42 del 30.06.2021

Modificato con Delibera del C.C. n. 54 del 28.06.2022

Modificato con Delibera del C.C. n. 20 del 12.04.2023

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della TARI nel Comune di **DICOMANO** (d'ora in avanti semplicemente definito "**Comune**") istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ART. 2 - PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della *tassa sui rifiuti* (d'ora in poi indicata come "**TARI**") è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 3.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 27 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per *utenze domestiche* si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per *utenze non domestiche* tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E CLASSIFICAZIONE**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e rifiuti non pericolosi (allegato "A").
3. Le norme disciplinanti il servizio di gestione dei rifiuti sono contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 04-03-2010 e s.m.i.

## **ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di

produrre rifiuti urbani come da successivo articolo, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. In assenza di apposita dichiarazione iniziale di cui all'art.20 e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6, si intendono suscettibili di produrre rifiuti tutti i fabbricati accatastati (con eccezione di quelli in categoria F), quelli non regolarmente accatastati ma comunque utilizzati, le aree scoperte operative utilizzate.
4. Si considerano soggetti al tributo, oltre a tutti i fabbricati utilizzati, quelli *utilizzabili*, considerando tali:
  - a) Per le **utenze domestiche**: tutti gli immobili dotati di almeno un'utenza relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi. Nel caso di utenze condominiali centralizzate, il discrimine per la tassabilità è la presenza dell'utenza elettrica.
  - b) Per le **utenze non domestiche**: tutti gli immobili forniti di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete, e, comunque, ogni qualvolta è presente un'attività nei locali.
5. Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. Qualora si tratti di aree prive di qualsivoglia manufatto, anche rimovibile, nonché di qualsivoglia sistema

di copertura (tende, ombrelloni, tettoie, ecc.), utilizzate in modo pertinenziale rispetto ad immobili regolarmente tassati, le stesse vengono calcolate in misura del 10%.

6. La non utilizzabilità – e, pertanto, la non tassabilità – degli immobili deve essere dichiarata con la tempistica di cui all'art.20.

## **ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

### **Per le utenze domestiche:**

- a) *unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 19, c.4, lett. a) o inagibili;*
- b) *locali che non vengono conteggiati nel computo della superficie catastale (le superfici coperte con altezza non superiore a 150 cm, terrazze scoperte, centrali termiche o locali riservati ad impianti tecnologici, ecc.);*
- c) *locali in oggettive condizioni di non utilizzo e di fatto non utilizzati, ad esempio perché oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- d) *aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva*
- e) *aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili .*

### **Per le utenze non domestiche:**

- f) *superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, tribune e simili;*
- g) *centrali termiche, celle frigorifere e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- h) *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno nonché i parcheggi;*
- i) *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- j) *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- k) *aree adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio del distributore di carburante;*
- l) *aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;*
- m) *superfici adibite all'allevamento di animali;*
- n) *superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali, ad esempio, legnaie e fienili.*

- o) superfici di strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*
- p) I locali destinati in via esclusiva all'esercizio del culto pubblico riconosciuto dallo Stato Italiano.*

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono comunque tenuti a dichiarare gli stessi nella denuncia originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 6.12.2011 n. 201, la base imponibile del tributo è costituita dalla superficie calpestabile degli immobili soggetti a tassazione. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu (D.Lgs. 507/1993).
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune provvederà a darne apposita comunicazione ai contribuenti interessati, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per tutte le altre unità immobiliari nonché per le aree scoperte non incluse nella superficie catastale la base imponibile sarà costituita dalla superficie calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari dell'immobile di provvedere alla presentazione all'Agenzia del Territorio della planimetria, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701 e, nelle more della presentazione della documentazione, il tributo viene calcolato sulla base della superficie calpestabile.
5. Per superficie calpestabile, si intende la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei

locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

8. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138*.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo.

## **ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Non sono quindi detassabili quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività, e comunque quelle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

| <i>categoria di attività</i>                                                                                                                 | <i>%<br/>abbattimento</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| autocarrozzerie / autofficine / gommisti                                                                                                     | <b>50 %</b>               |
| elettrauto                                                                                                                                   | <b>20 %</b>               |
| lavanderie                                                                                                                                   | <b>50 %</b>               |
| tipografie, stamperie, serigrafie, vetrerie, ceramisti                                                                                       | <b>25 %</b>               |
| attività ove siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie ecc.) | <b>20 %</b>               |
| laboratori di analisi, radiologici, fotografici, studi dentistici ed odontotecnici, veterinari                                               | <b>15 %</b>               |
| pelletterie, pelliccerie e lavorazioni di prodotti simili                                                                                    | <b>40 %</b>               |
| produzione, allestimenti insegne, autolavaggi, autorimesse, distributori di carburante                                                       | <b>10 %</b>               |
| fonderie, galvanotecnici                                                                                                                     | <b>50 %</b>               |
| cementifici                                                                                                                                  | <b>30 %</b>               |
| macellerie ed altre attività con produzione di rifiuti di origine animale                                                                    | <b>50 %</b>               |
| uffici, agenzie, studi professionali, istituti credito                                                                                       | <b>5 %</b>                |
| qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma                                    | <b>10 %</b>               |

4. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 1 nonché la percentuale di abbattimento del comma precedente, gli interessati devono:

a) *Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.*

b) *Comunicare annualmente con la dichiarazione di cui all'art.20, da presentarsi entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, fatture quietanzate ecc.).*

La dichiarazione di cui sopra, fermo restando che non potrà che contenere i dati dell'anno precedente, ha effetto per il solo anno nel quale è stata presentata.

## **ART. 8 – Bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i

propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per il tempo minimo stabilito dalla normativa. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 GIUGNO, a pena di decadenza, dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 GIUGNO di ogni anno, a pena di decadenza, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
- b) recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per codice EER;
- e) dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice EER, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno

successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per il tempo minimo stabilito dalla normativa.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune, ai sensi dell'art.9 del presente regolamento.
5. A pena di decadenza dei benefici previsti, l'utente che intenda uscire dal servizio pubblico ha l'obbligo di restituzione delle attrezzature eventualmente fornite dal Gestore; la restituzione deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1 gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico, salvo diverso accordo col Gestore e fermo restando comunque, in tal caso, il divieto di utilizzo delle attrezzature non ancora riconsegnate.

#### **ART. 9 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione fruibile viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Nei quantitativi avviati al riciclo sono da escludere i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta ed i rifiuti speciali.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 30 Giugno dell'anno successivo, a pena di decadenza, compilando l'apposita dichiarazione che dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - a) dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
  - b) recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - e) dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice EER, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) dati identificativi dell'impianto/degli impianti cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione).
5. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd previsto dal Comune sulla base della Tabella allegata al D.P.R. 27.04.1999 n. 158) della categoria corrispondente.
6. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno nel quale è presentata la dichiarazione o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza o di cessazione dell'attività.

## **ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 28 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art.13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **ART. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

## **ART. 12 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art.1, c.27, L.208/2015, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo articolo.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli urbani avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.
9. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, così come segue:
  - *aumento della raccolta differenziata in una misura compresa fra l'1,00% ed il 5,00% - abbattimento della parte variabile del 1%*
  - *aumento della raccolta differenziata in una misura compresa fra il 5,01% ed il 10,00% - abbattimento della parte variabile del 1,50%*
  - *aumento della raccolta differenziata in una misura compresa fra il 10,01% ed il 15,00% - abbattimento della parte variabile del 2%*
  - *aumento della raccolta differenziata in una misura superiore al 15,00% - abbattimento della parte variabile del 2,50%*

### **ART. 13 - PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147.
2. Il piano finanziario è redatto dal competente soggetto, individuato dalla Legge, con le modalità ed i termini previsti dalle norme in materia.

### **ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti, riportate nell'allegato B) del presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
4. A partire dall'anno 2018 il servizio di gestione rifiuti è reso alle utenze domestiche e non domestiche con modalità tali da consentire la parziale applicazione della tariffa puntuale e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il sistema a trasponder. La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto, all'atto dello svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento, determinato sulla base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione della quota variabile della tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

### **ART. 15 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE TARIFFA PUNTUALE INDIFFERENZIATO**

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.
2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il sistema a trasponder.
3. L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili e/o sacchi a

perdere, utilizzati per più conferimenti dello stesso utente. Con l'applicazione del sistema avviene l'associazione del codice RFID tag all'utente attribuendo allo stesso il volume del contenitore utilizzato.

4. La misurazione del rifiuto avviene misurando puntualmente gli svuotamenti dei contenitori e/o dei sacchetti esposti dalle utenze. Ad ogni svuotamento puntuale si considera conferita dall'utente l'intera volumetria del contenitore esposto, non rilevando se lo stesso sia completamente o parzialmente pieno.
5. Per gli utenti ai quali si applica la tariffa giornaliera non è prevista l'attivazione della misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato
6. Non saranno raccolti i rifiuti indifferenziati contenuti in contenitori diversi da quelli messi a disposizione dal gestore del servizio.
7. Il soggetto gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo può richiedere le motivazioni per mancati o insufficienti esposizioni dei contenitori e dei sacchetti. Saranno inoltre effettuati richiami in caso di errati conferimenti stabilendo che dopo il terzo richiamo scritto nel corso dell'anno, l'utente non avrà diritto ad alcuna riduzione della parte variabile della tariffa.
8. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del proprio contenitore l'utente dovrà dare pronta comunicazione al soggetto gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione senza alcun addebito e all'annullamento del codice RFID tag del precedente contenitore.
9. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire all'Amministrazione comunale o al gestore del servizio il contenitore o i sacchetti rimasti non utilizzati per la raccolta indifferenziata senza rimborso alcuno.

#### **ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La *quota fissa* della tariffa per le *utenze domestiche* è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La *quota variabile* della tariffa per le *utenze domestiche* è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Ka e Kb, sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare

risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come ad es. le colf, le badanti e similari che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Nel numero dei componenti devono essere considerati i soggetti che, pur non essendovi residenti, vi risultano stabilmente dimoranti, per i quali è obbligatorio presentare apposita denuncia come da successivo art.20. Le variazioni relative al numero dei residenti sono acquisite d'ufficio basandosi sulle risultanze anagrafiche, ai fini della corretta determinazione della tariffa.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o residenti in diverso fabbricato, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per i fabbricati ove non risulti un nucleo familiare residente e nel caso in cui il denunciante sia una persona giuridica, per il calcolo della tariffa si applicano i seguenti coefficienti:

- *n°1 occupante per immobili con superficie tassabile fino a 25 mq;*
- *n°2 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 26 e 50 mq;*
- *n°3 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 51 e 75 mq;*
- *n°4 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 76 e 100 mq;*
- *n°5 occupanti per immobili con superficie tassabile oltre i 100 mq.*

Nel caso in cui il denunciante sia una persona fisica, può essere apportata la prova contraria al numero degli occupanti applicato tramite i suddetti coefficienti, sulla base dei componenti il nucleo familiare nel Comune di residenza, a condizione che l'abitazione non sia locata anche per periodi di tempo limitati.

5. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito con classamento C2, C6, C7 si considerano utenze domestiche con un occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze domestiche. Se, invece, conduttore è una persona giuridica, ovvero una pluralità di nuclei familiari, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e pertanto rimaste non locate né utilizzate ad altro titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

## **ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Kc e Kd, sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato B) del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, lavorazione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in locali diversi, a meno che non si tratti di fabbricati accatastati separatamente, nel

qual caso è plausibile attribuire ad ogni fabbricato una tariffa adeguata alla relativa destinazione d'uso.

5. Per i locali promiscui, ovverosia immobili ad uso domestico ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività, la superficie di quest'ultima dovrà essere scorporata dalla superficie tassabile della relativa utenza domestica.

6. Nel caso in cui in un immobile ad uso non domestico venga cessata l'attività ma lo stesso sia comunque soggetto al tributo ai sensi dell'art.5 del vigente regolamento, in quanto attiva almeno un'utenza, in via transitoria la tariffa applicabile è quella relativa a depositi e magazzini senza vendita diretta.

## **ART. 20 - DICHIARAZIONI AI FINI TARI**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o fatta pervenire:

- a) *all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta;*
- b) *alla data di spedizione risultante dal timbro nel caso di invio postale;*
- c) *alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica e PEC.*

La modulistica deve essere disponibile anche sul sito internet dell'ente, che può prevedere la possibilità di compilazione ed invio telematico della stessa.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un maggior ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro lo stesso termine di 90 giorni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, ma possono essere denunciate entro il termine di cui sopra.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree nonché la dichiarazione di variazione in diminuzione dell'ammontare del tributo deve essere presentata entro 90 giorni, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a partire dal momento in cui si è verificata la cessazione o

variazione. Se tardivamente presentata, la denuncia ha effetto dal momento della presentazione, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento d'ufficio, fermi restando gli effetti di eventuali atti ritualmente notificati divenuti definiti.

7. Non saranno accolte dichiarazioni di cessata occupazione se non accompagnate dalla restituzione del contenitore e/o dei sacchetti muniti di RFID tag per la raccolta dell'indifferenziato.

8. Nel caso di decesso del contribuente, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 6, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo. Qualora non venga provveduto entro 90 giorni dal decesso, l'Ente potrà inviare avvisi di pagamento senza alcuna agevolazione o riduzione a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido o degli eredi, senza che gli stessi possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido, l'omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

9. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

per le UTENZE DOMESTICHE:

- a. *Generalità del denunciante, con codice fiscale ed indirizzo di residenza;*
- b. *Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se esistente), superficie calpestabile (fermo restando quanto previsto dall'art.21) e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- c. *Generalità e/o codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;*
- d. *Generalità e/o codice fiscale del soggetto passivo ai fini TARI;*
- e. *Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, o in cui è intervenuta la variazione;*

per le UTENZE NON DOMESTICHE:

- a. *Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia dell'attività svolta (con specificazioni quali ad esempio codice ATECO dell'attività);*
- b. *Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;*
- c. *Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se esistente), superficie calpestabile (fermo restando quanto previsto dall'art.21) e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- d. *Generalità e/o codice fiscale del soggetto passivo ai fini TARI, recapito postale e indirizzo di posta elettronica;*

- e. *Data di inizio dell'occupazione o della conduzione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, o di variazione degli elementi precedentemente denunciati;*
- f. *Planimetria dell'immobile nei seguenti casi:*
- I. *fabbricati non accatastati in categoria ordinaria;*
  - II. *immobili nei quali si producono in tutto o in parte rifiuti speciali;*
  - III. *aree scoperte operative.*
10. Medesima dichiarazione deve essere presentata una tantum qualora si ritenga di aver diritto ad una delle riduzioni di cui agli articoli 22 – 24 – 26 c.3 – 27 c.1 lett.a),b), c) - 29 ed annualmente, entro il 30 di giugno dell'anno interessato, a pena di decadenza, nel caso delle agevolazioni di cui agli artt. 8 – 9 – 26 c.2 – 27 c.1 lett. d), f).
11. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dei dati, anche sensibili.
12. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o perché oggetto di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
13. L'Ente deve rispondere alle dichiarazioni iniziali, di variazione o di cessazione entro 30 giorni lavorativi dalla loro presentazione, con le modalità ed i contenuti previsti dalle vigenti norme in materia.

## **ART. 21 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

## **ART. 22 - RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ove pertanto, non risulti alcun residente: ***riduzione del 30 %***;
  - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, così come risultante da licenza e a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare: ***riduzione del 30 %***;
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: ***riduzione del 30 %***, fermo restando che, ai sensi di legge (art.9 bis, D.L. 28.03.14, così come convertito dalla L.80/2014) per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo si applica in misura ridotta di due terzi.

- d) utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico attraverso le modalità contenute nell'allegato C) al presente regolamento e dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite se utenza condominiale): **riduzione del 17% della tariffa**;
- e) utenze domestiche **condominiali** che provvedono in modo comunitario allo smaltimento di scarti compostabili<sup>1</sup> come da precedente lettera d), con adeguato spazio verde comune e con compostiere di cui all'allegato C: **riduzione del 5% ad utenza**;
- f) utenze non domestiche che effettuano il **compostaggio aerobico individuale** per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche<sup>2</sup>: **riduzione del 20%**;
- g) locali strumentali ad attività **agro-silvo-pastorale**, ovverosia adibiti a magazzini, depositi o laboratori ed accatastati nelle categorie C2, C3, C6, D1 o D10, condotti da aziende agricole e/o imprenditori agricoli ed utilizzati esclusivamente per stoccaggio di materiali relativi ad attività agricola o silvo-pastorale o trasformazione degli stessi: **riduzione del 60%**;
- h) le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito con classamento C2, C6, C7 che non possono costituire locali accessori di civili abitazioni in quanto il soggetto passivo non possiede/detiene/occupa nel Comune di Dicomano immobili ad uso abitativo soggetti alla tassa sui rifiuti ai sensi dell'art.19 del presente regolamento : **riduzione del 60%**.

Non possono accedere a tale riduzione i locali della medesima categoria catastale a servizio di qualsiasi tipo di attività (agricola, artigianale, commerciale ecc).

Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del presente articolo si applicano sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa.

2. Un'ulteriore agevolazione sarà declinata per le utenze domestiche e non domestiche secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale. La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto, all'atto dello svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento, determinato sulla base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione della quota variabile della tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

3. Le riduzioni di cui al comma 1. vengono concesse su richiesta dell'interessato, tenuto pertanto a produrre dichiarazione di cui all'art.20, e decorrono dal momento della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione iniziale, nel qual caso hanno la stessa decorrenza della stessa.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 183, c. 1. lett.qq-bis, D.Lgs 152/2006.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 208, c. 19-bis, D.Lgs 152/2006.

4. La dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi. Con la presentazione della dichiarazione, il contribuente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni che danno diritto a riduzioni.

5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, fermo restando che le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate; in quest'ultimo caso, si provvederà ad emettere avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione.

### **ART. 23 - PROGETTO RICICLA E VINCI**

1. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o i centri di raccolta, con l'attivazione del Progetto " Ricicla e Vinci", è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti effettuati. Tale riduzione sarà conteggiata, al raggiungimento del punteggio previsto, sugli importi dell'anno solare successivo rispetto a quello dei conferimenti.

2. Le utenze domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 40 punti avranno diritto a una riduzione del 5%. Le utenze che raggiungono il punteggio di 150 punti avranno diritto al 20% della parte variabile. Le utenze domestiche che arriveranno a 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile. Le nuove utenze che si iscrivono durante il corso dell'anno solare dovranno presentare copia dell'iscrizione alla TARI per poter partecipare al Sistema premiante.

3. L'utente potrà consultare l'allegato D) al presente regolamento per prendere visione dei criteri di calcolo ed i relativi parametri (rifiuti e metodo di calcolo punti) del sistema premiante.

### **ART. 24 – ZONE NON SERVITE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 657, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è **ridotta del 60%** (sia per la parte fissa che per la variabile) per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica o ad uso pubblico, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli immobili.

### **ART. 25 – RICHIESTA DELLE RIDUZIONI**

1. Le riduzioni di cui agli articoli 22 e 24 vengono concesse su richiesta dell'interessato, tenuto pertanto a produrre dichiarazione di cui all'art.20, e decorrono dal momento della richiesta, salvo che non siano domandate

contestualmente alla dichiarazione iniziale, nel qual caso hanno la stessa decorrenza della stessa.

2. La dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi. Con la presentazione della dichiarazione, il contribuente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni che danno diritto a riduzioni.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, fermo restando che le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate; in quest'ultimo caso, si provvederà ad emettere avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione.

## **ART. 26 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura - ai sensi di Legge - agli utenti domestici del servizio in condizioni economico-sociali disagiate condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati dalla suddetta autorità, che definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative.

2. Il Comune, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, può prevedere le seguenti agevolazioni di carattere sociale:

*a) per i nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.*

Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi importi ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione di cui all'art.20 entro il termine del 30 Giugno di ogni anno, a pena di decadenza, allegando la certificazione ISEE in corso di validità.

*b) per i nuclei familiari di residenti nel Comune di Dicomano all'interno dei quali esista una persona con invalidità riconosciuta al 100%, la cui certificazione ISEE non superi la misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.*

Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi importi ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare apposita richiesta accompagnata da copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell' A.S.L. competente attestante la condizione di invalidità, accompagnata da apposita dichiarazione di cui all'art.20 entro il termine del 30 Giugno di ogni anno, a pena di decadenza, allegando la certificazione ISEE in corso di validità.

**c)** Per le sole annualità 2020 e 2021, preso atto del possibile disagio economico causato alle famiglie dal Covid-19, sono assicurate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, agevolazioni di carattere sociale commisurate alla diminuzione di reddito all'interno del nucleo familiare, certificate da apposita relazione fornita da parte del servizio sociale.

Fatta eccezione per l'anno 2022, nel quale non si applica la presente disposizione, le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) non vengono concesse se il contribuente al primo di gennaio non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti.

Il diritto all'agevolazione decorre nuovamente dal momento in cui la situazione viene regolarizzata, purchè ciò avvenga entro l'anno di spettanza dell'agevolazione.

3. Per i locali, limitatamente a quelli destinati ad abitazione principale e pertinenze, posseduti e utilizzati dai soggetti che concedono in comodato gratuito al Comune l'area destinata alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti da altre utenze: *Riduzione del 20% della tariffa variabile.*

4. Le agevolazioni per le utenze domestiche di cui al precedenti commi 2 - 3 e 4 del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Nel caso in cui le richieste di agevolazioni superino lo stanziamento di Bilancio, si provvede a ripartire le risorse disponibili proporzionalmente alle richieste.

## **ART. 27 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Sono previste le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche:

- a) un'agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per gli immobili o le porzioni di essi destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e/o sanitarie da parte di Associazioni di volontariato legalmente riconosciute.
- b) un'agevolazione pari al 100% della tariffa per gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del medesimo.
- c) un'agevolazione pari al 80% della tariffa per i locali o parti di essi, pertinenze di immobili destinati in via esclusiva al culto pubblico riconosciuto dallo Stato Italiano, utilizzati dal medesimo Ente ecclesiastico per lo svolgimento di attività parrocchiali oppure, con modalità non commerciali, per attività di promozione socio culturale.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni previste per le utenze non domestiche, lettere a) b) e c) del presente comma 1., il contribuente è tenuto a presentare apposita richiesta entro il termine previsto dall'art.20 comma 3 del presente Regolamento.

- d) Per le utenze non domestiche sotto indicate, già esistenti, che si impegnano a rimuovere o, per quelli esistenti e/o di nuova apertura, a non installare slot machine e/o apparecchi equivalenti nei propri locali sono previste le seguenti riduzioni della tariffa relativa:
  - cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 20% della tariffa variabile;
  - cat. 24 – Bar, caffè, pasticceria: riduzione del 20% della tariffa variabile."

Con la definizione di “slot machine” e/o apparecchi equivalenti devono intendersi quegli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza);

Per accedere all'agevolazione di cui alla presente lettera d), i richiedenti dovranno comunicare l'assenza nei propri locali di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco illecito di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza), redigendo annualmente un'istanza di agevolazione secondo il modello predisposto dagli uffici, da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno interessato.

Fermo restando l'obbligo di presentazione dell'istanza di cui sopra, tale riduzione, nel caso di rimozione degli apparecchi in corso d'anno, sarà applicata con decorrenza dal mese successivo a quello nel quale ha avuto luogo la rimozione.

Le attività di cui alla lettera d) del presente articolo, sono tenute ad esporre all'ingresso del proprio locale, l'apposito supporto fornito gratuitamente dal Comune riportante la dicitura “LOCALE NO SLOT”.

Gli esercenti per i quali è in essere l'agevolazione, in caso di eventuale successiva installazione di apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S., dovranno tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'installazione, darne comunicazione al Comune e comporterà la cessazione dell'agevolazione a decorrere dal mese nel quale ha avuto luogo l'installazione.

- e) Le nuove attività commerciali (inclusi gli ampliamenti delle attività esistenti) per le quali saranno utilizzati immobili sfitti o inutilizzati (a seguito di locazione o compravendita) ubicati all'interno del Centro Commerciale Naturale:

- un'agevolazione nella misura del 50% della tariffa per i primi tre anni di attività;

Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti al registro delle imprese;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- non hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Dicomano e non risultano essere stati messi in mora dal Comune di Dicomano per tributi e tasse in genere.

I soggetti che intendono accedere all'agevolazione devono osservare i termini e le modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché ogni altro atto o adempimento richiesto in materia di Tari. La presentazione della domanda deve essere effettuata, nel primo anno di attività, entro il 30 giugno dell'anno medesimo ed ha validità anche per gli anni successivi, salvo variazioni. Per le nuove attività, per le quali l'inizio dell'occupazione/detenzione dei locali si è verificato dopo il 30 giugno, le domande presentate oltre il 31 ottobre, si considerano decorrenti dal 01 gennaio dell'anno successivo.

Nel caso in cui, durante il triennio, venga a mancare uno dei requisiti richiesti, il soggetto interessato deve richiedere la cessazione del diritto all'agevolazione.

- f) Alle utenze non domestiche classificate nella categoria 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e categoria 7 (Alberghi con ristorante, limitatamente alla superficie destinata alla ristorazione), che dimostrino di aver abbattuto totalmente il consumo di prodotti in carta a favore di prodotti tessili riutilizzabili nell'esercizio della loro attività:  
- un'agevolazione del 20% della tariffa variabile.

2. Le agevolazioni previste per le utenze non domestiche di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. La percentuale delle agevolazioni dovrà intendersi quale misura massima concedibile, al fine del rispetto del relativo fondo previsto in bilancio. Qualora il fondo non possa soddisfare tutte le richieste presentate le suddette percentuali verranno proporzionalmente ridotte nel rispetto delle disponibilità finanziarie.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in regola con il versamento del tributo.

## **ART. 28 - AGEVOLAZIONE EX ART.24 LEGGE n.164/2014**

1. In conformità a quanto previsto dall'art.24 del D.L. n.133/2014 convertito nella legge n.164/2014<sup>3</sup>, il Comune può procedere a concedere le seguenti riduzioni alla tassa sui rifiuti dovuta per l'anno in corso:

- un'agevolazione del 50% per ogni cittadino/associazione che parteciperà concretamente alle attività di tutela e valorizzazione del territorio.

---

<sup>3</sup> Art. 24 Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio  
In vigore dal 12 novembre 2014

1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni non può comunque superare lo stanziamento annuale previsto all'interno del Bilancio di Previsione secondo le seguenti percentuali:

- 60% dello stanziamento di Bilancio in favore delle Associazioni;
- 40% dello stanziamento di Bilancio in favore dei cittadini singoli residenti.

Si potrà derogare a tale suddivisione percentuale nel caso in cui, a seguito della presentazione delle richieste e della conseguente verifica di fattibilità da parte dell'Ente, si registri disponibilità di risorse in una od in entrambe le sopra citate categorie.

3. Per le modalità procedurali ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al presente articolo si rinvia al Regolamento Comunale attuativo dell'art.24 della Legge 164/2014.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in regola con il versamento del tributo.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **ART. 29 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE “UNA TANTUM”**

1. In sede di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale, può stabilire riduzioni straordinarie “una tantum”, anche a favore di specifiche categorie di utenza, a seguito del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali (calamità naturali, pandemie ecc.) che hanno comportato l'inutilizzabilità dei locali e/o delle aree o in conseguenza dei quali le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti che ne abbiano precluso l'utilizzo.

2. Le riduzioni di cui al comma 1. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Nel caso in cui le richieste di agevolazioni superino o risultino inferiori rispetto allo stanziamento di Bilancio, si provvede a ripartire le risorse disponibili proporzionalmente alle richieste.

## **ART. 30 - CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Le riduzioni di cui agli articoli 8 – 9 - 22 – 24 non sono fra loro cumulabili. L'eventuale riduzione di cui al comma 2. dell'articolo 22 (misurazione per attivazione tariffa puntuale sui rifiuti indifferenziati) è esclusa dal divieto di cumulo.

2. In caso di pluralità di riduzioni richieste, si applica quella più favorevole al contribuente.

3. Le agevolazioni di cui agli articoli 26 e 27 sono invece cumulabili con le riduzioni di cui agli articoli 8 – 9 – 22 – 23 – 24 nel limite massimo del 60%.

### **ART. 31 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. La maggiorazione del 50% non si applica nei casi di occupazioni temporanee di aree pubbliche o di uso pubblico effettuate con carattere ricorrente e per le quali la riscossione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche avviene mediante convenzione. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto in caso di dichiarazione ai fini della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o con il pagamento del tributo a tali fini.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi eventuali occupazioni, anche abusive, riscontrate.

### **ART. 32 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)**

1. E' fatta salva l'applicazione del cosiddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, comunque esso venga denominato dall'Ente competente.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura prevista dalla Legge.
3. In caso di versamento della TARI con modello F24, il riversamento della TEFA all'Ente competente è effettuato direttamente dalla struttura di gestione del modello F24, al netto della commissione dello 0,3% (art. 19, c. 7, D.Lgs 504/1993).
4. In caso di versamenti TARI con altre modalità, il Comune provvede al riversamento della TEFA all'Ente competente secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto

stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dalla legge.

### **ART. 33 - RISCOSSIONE**

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
2. L'avviso di pagamento, a partire dal 01.07.2020, deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalle Deliberazioni ARERA e può essere inviato:
  - a) per posta ordinaria;
  - b) con plico raccomandato.
3. Al contribuente che non versi – in tutto o in parte – le somme indicate nell'avviso di pagamento alle scadenze previste, è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto:
  - a) ***invito al pagamento*** (cosiddetto *sollecito*), indicante le somme da versare in unica rata entro la data indicata, con addebito delle spese di notifica, e contenente l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà all'emissione di avviso di accertamento, con le sanzioni previste dalla Legge, nel caso in cui l'avviso di pagamento sia stato inviato per posta ordinaria;
  - b) ***avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento***, con le sanzioni prevista dalle Legge, gli interessi e le spese di notifica, nel caso in cui l'avviso di pagamento sia stato inviato con plico raccomandato.
4. Qualora richiesto dal contribuente, può essere inviata copia del documento via e-mail o PEC.
5. Il versamento della tassa dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato secondo le scadenze indicate negli avvisi di pagamento, con possibilità di versare il dovuto in più rate, con utilizzo di modello F24<sup>4</sup> o di altre soluzioni di pagamento messe a disposizione dei contribuenti.
6. Ai sensi dell'art. 15/ter del D.L.34/2019, i versamenti ai fini TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente. I versamenti, invece, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sull'apposito portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ogni anno, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

---

<sup>4</sup> Secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

conguaglio su quanto già versato. Ai sensi di legge, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo del modello F24.
8. Variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nell'avviso di pagamento del tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo. Eventuali conguagli possono essere riscossi anche in unica soluzione.
9. Gli importi minimi per il versamento del tributo sono stabiliti dal Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

### **ART. 33-bis - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale o disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il riferimento del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;

- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

### **ART. 34 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 35 – ATTIVITA' ACCERTATIVA**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per tali operazioni, il Comune ha facoltà di avvalersi degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, appositamente nominati. Per accedere agli immobili, il personale dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire documento di riconoscimento.
  - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per quanto sopra, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi copia o elenchi o flussi informatici, ovvero a mettere a disposizione le specifiche banche dati nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, relativamente a:
  - occupazioni di spazi ed aree pubbliche;*
  - comunicazioni di fine lavori ricevute;*
  - provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;*

*-provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;*

*-ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.*

3. Ai sensi dell'art.1, c.1091, L.145/2018, l'Ente può destinare una quota del maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente relativo agli accertamenti TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate nonché al trattamento accessorio del personale dipendente, previo rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge nonché di apposito regolamento approvato in merito.

### **ART. 36 – NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del GDPR 679/2016.
2. Si rimanda al vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali per quanto riguarda:
  - a) *Modalità di riscossione coattiva;*
  - b) *Importi e criteri di applicazione delle sanzioni, ivi compresi l'aumento delle sanzioni in caso di recidiva e la riduzione delle sanzioni in caso di manifesta sproporzione;*
  - c) *Contenzioso;*
  - d) *Compensazione fra crediti e debiti;*
  - e) *Rimborso di somme versate in eccesso;*
  - f) *Misura e modalità di calcolo degli interessi;*
  - g) *Possibilità di dilazionare i versamenti;*
  - h) *Importi minimi per versamenti ed attività accertativa;*
3. Si applicano alla TARI, così come disciplinata dal presente regolamento, le norme di cui al *Regolamento per gli istituti deflattivi del contenzioso*, in quanto compatibili.
4. Per le agevolazioni di cui all'art.26, c.1, si rinvia ad appositi decreti da adottarsi da parte di Arera nei termini previsti per Legge.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina TARI, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili
- 5 bis. Per il solo primo anno di applicazione del Regolamento, non si provvederà a sanzionare dichiarazioni presentate entro il previgente termine del 30 Giugno.
6. Il presente regolamento che, ai sensi dell'art. 57/bis del D.L.124/2019 convertito in Legge 157/2019, entra in vigore dal 1° Gennaio 2023, sostituisce tutte le previgenti norme regolamentari ai fini TARI che risultavano contenute nel "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*".

## **ALLEGATO “A”**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e rifiuti non pericolosi.

### **2. Sono rifiuti urbani:**

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato **L-quater**(\*) prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L-quinquies**(\*\*) del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

### **3. Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006(\*\*\*)

**(\*) Allegato L-quater D.Lgs. 152/2006**

| <i>Frazione</i>                              | <i>Descrizione</i>                                                                     | <i>EER</i>    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>RIFIUTI ORGANICI</i>                      | <i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>                                        | <i>200108</i> |
|                                              | <i>Rifiuti biodegradabili</i>                                                          | <i>200201</i> |
|                                              | <i>Rifiuti dei mercati</i>                                                             | <i>200302</i> |
| <i>CARTA E CARTONE</i>                       | <i>Imballaggi in carta e cartone</i>                                                   | <i>150101</i> |
|                                              | <i>Carta e cartone</i>                                                                 | <i>200101</i> |
| <i>PLASTICA</i>                              | <i>Imballaggi in plastica</i>                                                          | <i>150102</i> |
|                                              | <i>Plastica</i>                                                                        | <i>200139</i> |
| <i>LEGNO</i>                                 | <i>Imballaggi in legno</i>                                                             | <i>150103</i> |
|                                              | <i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>                               | <i>200138</i> |
| <i>METALLO</i>                               | <i>Imballaggi metallici</i>                                                            | <i>150104</i> |
|                                              | <i>Metallo</i>                                                                         | <i>200140</i> |
| <i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>                  | <i>Imballaggi materiali compositi</i>                                                  | <i>150105</i> |
| <i>MULTIMATERIALE</i>                        | <i>Imballaggi in materiali misti</i>                                                   | <i>150106</i> |
| <i>VETRO</i>                                 | <i>Imballaggi in vetro</i>                                                             | <i>150107</i> |
|                                              | <i>Vetro</i>                                                                           | <i>200102</i> |
| <i>TESSILE</i>                               | <i>Imballaggi in materia tessile</i>                                                   | <i>150109</i> |
|                                              | <i>Abbigliamento</i>                                                                   | <i>200110</i> |
|                                              | <i>Prodotti tessili</i>                                                                | <i>200111</i> |
| <i>TONER</i>                                 | <i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>            | <i>080318</i> |
| <i>INGOMBRANTI</i>                           | <i>Rifiuti ingombranti</i>                                                             | <i>200307</i> |
| <i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i> | <i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i> | <i>200128</i> |
| <i>DETERGENTI</i>                            | <i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>                           | <i>200130</i> |
| <i>ALTRI RIFIUTI</i>                         | <i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>                                                | <i>200203</i> |
| <i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>        | <i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>                                                  | <i>200301</i> |

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

**(\*\*)Allegato L-quinquies D.Lgs. 152/2006**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

### **(\*\*\*) Allegato I - D.Lgs 152/2006 - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti**

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale,

o

- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza;

H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza;

H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 «Sensibilizzanti» <sup>(1769)</sup>: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;

H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

#### **NOTE**

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

#### **Metodi di prova:**

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.

**ALLEGATO B - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON  
OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

| <i>Numero<br/>tegoria</i> | <i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                             |
| 2                         | Cinematografi, teatri                                                                                 |
| 3                         | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta                                                          |
| 4                         | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                  |
| 5                         | Stabilimenti balneari                                                                                 |
| 6                         | Autosaloni, esposizioni                                                                               |
| 7                         | Alberghi con ristorante                                                                               |
| 8                         | Alberghi senza ristorante                                                                             |
| 9                         | Carceri, case di cura e di riposo, caserme                                                            |
| 10                        | Ospedali                                                                                              |
| 11                        | Uffici, agenzie                                                                                       |
| 12                        | Banche e istituti di credito, studi professionali                                                     |
| 13                        | Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta                                  |
| 14                        | Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai                                                             |
| 15                        | Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti                       |
| 16                        | Banchi di mercato beni durevoli                                                                       |
| 17                        | Barbiere, estetista, parrucchiere                                                                     |
| 18                        | Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) |
| 19                        | Autofficina, carrozzeria, elettrauto                                                                  |
| 20                        | Attività industriali con capannoni di produzione                                                      |
| 21                        | Attività artigianali di produzione beni specifici                                                     |
| 22                        | Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie                                                         |
| 23                        | Birrerie, hamburgerie, mense                                                                          |
| 24                        | Bar, caffè, pasticceria                                                                               |
| 25                        | Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)                         |
| 26                        | Plurilicenze alimentari e miste                                                                       |
| 27                        | Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio                                                |
| 28                        | Ipermercati di generi misti                                                                           |
| 29                        | Banchi di mercato generi alimentari                                                                   |
| 30                        | Discoteche, night club                                                                                |
| 31                        | Agriturismi                                                                                           |
| 32                        | Bed and breakfast e altre attività ricettive extralberghiere non previste nelle precedenti categorie  |
|                           |                                                                                                       |

## ALLEGATO C

### LINEE GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio, o *biostabilizzazione*, tecnicamente è un processo biologico aerobico e controllato dall'uomo che porta alla produzione di una miscela di sostanze umidificate (il compost) a partire da residui vegetali sia verdi che legnosi o anche animali mediante l'azione di batteri e funghi.

La **compostiera** o **biocompostiera** è un contenitore atto ad accogliere la frazione organica dei rifiuti solidi urbani durante la sua decomposizione aerobica.

Per accedere alla riduzione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera e), è necessario essere in possesso di apposito contenitore, fornito dal gestore del servizio o acquistato presso negozi specializzati, che garantisca l'ossigenazione del materiale organico ed all'interno del quale i batteri termofili, mesofili, psicrofili e actinomiceti, insieme ai lombrichi, trasformino le sostanze organiche in humus o terra fertile per ottenere il **compost**, detto anche **terricciato** o **composta**.

La compostiera può essere fatta di plastica, o essere auto-costruita in legno o metallo.

**Sono ammissibili alla riduzione, oltre alle compostiere acquistate nei negozi specializzati, i modelli costruiti secondo le seguenti linee-guida:**

**MODO A)** Innanzi tutto occorre procurarsi un bidone, con relativo coperchio, la cui capienza varierà in base al numero di persone in famiglia. Servendovi di un trapano, praticare una **serie di fori**, regolarmente distanziati gli uni dagli altri, sulle pareti e sul fondo del bidone: una buona traspirazione favorisce la formazione del compost. Rivestire l'interno del bidone prima con **una zanzariera** e poi con della **rete plastificata**, avendo cura di fermarla con del **filo di ferro** che farete passare in alcuni dei buchi fatti per far passare l'aria. Infine, create sul fondo uno strato di **palline di argilla espansa** alto almeno 10 centimetri: esso servirà ad evitare che il vostro compost marcisca.

Per fare in modo che il percolato scorra, procuratevi **un sottovaso** adatto alla base del vostro bidone e delle mollette: fate in modo che esso non poggi direttamente sul sottovaso ma sulle mollette. In questo modo il percolato si depositerà all'interno del sottovaso che dovrà essere regolarmente svuotato. La **comparsa dei lombrichi** è garanzia del buon andamento del processo di compostaggio: quando il compost sarà maturo essi diminuiranno poiché non avranno di che nutrirsi.

**MODO B)** Realizzazione della compostiera utilizzando i pallet, le pedane in legno di solito utilizzate per lo stoccaggio dei materiali. Procuratevi **quattro bancali, dei mattoni, chiodi e martello**. Il primo sarà la base della nostra compostiera e dunque

*dovrà essere leggermente rialzato da terra per gli stessi motivi che abbiamo visto in precedenza: per far questo utilizzate i mattoni creando **un basamento** su cui poggiare il primo bancale.*

*Fatto questo, provvediamo a fissare alla base e tra di loro i tre bancali rimasti servendoci di parti di assi in legno che andremo ad **inchiodare in corrispondenza dei nodi**. Per garantire una maggiore solidità fissiamo altri due assi in corrispondenza degli angoli superiori della nostra compostiera: ovviamente un lato sarà aperto per mescolare il compost.*

### **Modalità di utilizzo:**

**Tipi di rifiuti** da utilizzare: in generale va bene il cosiddetto **umido organico**, ovvero scarti di cibo, fondi del caffè, foglie secche o fiori, gusci d'uovo, bucce di frutta e scarti di verdure.

1. Posizionare la compostiera in un angolo del giardino parzialmente ombreggiato, riparato dall'insolazione diretta e dal vento.
2. Deve essere sufficientemente distante dall'abitazione pur garantendo la facilità di accesso, specialmente nei mesi invernali.
3. Non inserire nella Compostiera materiali non biodegradabili, quali metalli, plastica, vetro, cartoni, riviste, scarti di legno trattato con prodotti chimici o piante malate, ecc
4. Inserire nella Compostiera legname, solo se triturato; questo per accorciare i tempi di decomposizione.
5. L'aggiunta in "modo eccessivo" di materiali particolari, esempio troppa erba, troppi rifiuti di cucina, troppi residui legnosi, e qualsiasi altro prodotto **non aiuta** a conferire la massa in fermentazione per avere una notevole porosità, quindi struttura soffice. Quest'ultima favorisce la penetrazione dell'aria, migliorando il processo di degradazione e riducendo i pericoli di formazione di cattivi odori e percolati.
6. L'introduzione dei rifiuti deve avvenire attraverso l'apertura superiore.
7. Nel caso di utilizzo di sacchetti biodegradabili evitare che questi restino chiusi all'interno della Compostiera.
8. Rimuovere periodicamente il materiale, in quanto il compostaggio necessita di ossigeno, altrimenti la sostanza organica marcisce.

## ALLEGATO D

### **CONFERIMENTI PRESSO LE STAZIONI ECOLOGICHE O CENTRI DI RACCOLTA.**

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre Fasce ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

| <b>Codice CER</b> | <b>Descrizione</b>                                        | <b>punteggio</b> | <b>FASCE</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 150101            | IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE                             | 0                | A            |
| 150102            | IMBALLAGGI IN PLASTICA                                    | 0                | A            |
| 150103            | IMBALLAGGI IN LEGNO                                       | 0                | A            |
| 150106            | IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI                             | 0                | A            |
| 150107            | IMBALLAGGI IN VETRO                                       | 0                | A            |
| 150110            | IMBALLAGGI CON RESIDUI SOSTANZE PERICOLOSE                | 10               | B            |
| 150111            | IMBALLAGGI METALLICI CON MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE | 10               | B            |
| 160103            | PNEUMATICI FUORI USO                                      | 1                | C            |
| 160216            | TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX              | 5                | A            |
| 160504            | GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE PERICOLOSI (ESTIN.)        | 0                | B            |
| 160505            | GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE (ESTINTORI)                | 0                | B            |
| 170802            | MATERIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI GESSO           | 0                | A            |
| 170903            | RIFIUTI MISTI ATTIVITA' COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE         | 0                | A            |
| 170904            | RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE          | 0,3              | A            |
| 200101            | CARTA E CARTONE                                           | 0                | A            |
| 200102            | VETRO                                                     | 0,8              | A            |
| 200108            | RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE                  | 0                | A            |
| 200110            | ABBIGLIAMENTO                                             | 1                | A            |
| 200111            | PRODOTTI TESSILI                                          | 1                | A            |

|           |                                                                                                 |     |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 200113    | SOLVENTI                                                                                        | 5   | B |
| 200114    | ACIDI                                                                                           | 5   | B |
| 200115    | SOSTANZE ALCALINE                                                                               | 5   | B |
| 200117    | PRODOTTI FOTOCHIMICI                                                                            | 5   | B |
| 200119    | PESTICIDI                                                                                       | 5   | B |
| 200121    | TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI<br>RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO<br>(NEON, LAMPADE A BASSO<br>CONSUMO) | 30  | B |
| 200123    | APP. FUORI USO CONTENENTE<br>CLOROFLUOROCARBURI                                                 | 1   | C |
| 200125    | OLI E GRASSI COMMESTIBILI                                                                       | 2   | A |
| 200126    | OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI<br>CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO<br>MOTORE)                      | 5   | B |
| 200127    | VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E<br>RESINE CONTENENTI SOSTANZE<br>PERICOLOSE                      | 5   | B |
| 200128    | VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E<br>RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI<br>ALLA VOCE 200127           | 5   | B |
| 200129    | DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE<br>PERICOLOSE                                                    | 5   | B |
| 200130    | DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI<br>CUI ALLA VOCE 200129                                         | 5   | B |
| 200132    | MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI<br>CUI ALLA VOCE 200131                                         | 5   | B |
| 200133    | BATTERIE E ACCUMULATORI                                                                         | 5   | B |
| 200134    | BATTERIE E ACCUMULATORI<br>DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA<br>VOCE 200133                         | 10  | B |
| 200135    | TELEVISORI E MONITOR                                                                            | 1   | C |
| 200136_R2 | APPAR. ELETTRICHE ELETTRONICHE<br>FUORI USO R2                                                  | 1   | C |
| 200136_R4 | APPAR. ELETTRICHE ED<br>ELETTRONICHE FUORI USO R4                                               | 6   | C |
| 200138    | LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI<br>ALLA VOCE 200137                                              | 1,2 | A |
| 200139    | PLASTICA                                                                                        | 0,6 | A |
| 200140    | METALLO                                                                                         | 2   | A |
| 200201    | RIFIUTI BIODEGRADABILI                                                                          | 0,5 | A |
| 200307    | RIFIUTI INGOMBRANTI                                                                             | 1   | C |

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella:

| <b>FASCIA</b> | <b>LIMITE MASSIMO</b> |
|---------------|-----------------------|
| A             | 130                   |
| B             | 130                   |
| C             | 100                   |

Nel dettaglio, nel caso in cui venga conferito un carico di rifiuti non omogeneo, si ricorda che la pesatura per affidare i punteggi all'utenza viene fatta come totale; il punteggio viene poi ripartito rispetto alle tipologie di rifiuti conferiti. Il sistema in oggetto prevede che all'atto del conferimento dei rifiuti, presso i CdR e Stazioni ecologiche, vengano considerati i pesi dei materiali con il sistema dell'arrotondamento matematico al KG in eccesso o in difetto. Quindi, se l'utente conferisce al CdR una quantità di materiali di 0,5 kg non concorrerà all'accumulo di punteggio, altrimenti quantità superiori allo 0,5 kg verranno conteggiate come se fossero 1 kg.

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

| <b>Numero componenti</b> | <b>KB</b> |
|--------------------------|-----------|
| 1                        | 1         |
| 2                        | 1,8       |
| 3                        | 2,3       |
| 4                        | 3         |
| 5                        | 3,6       |
| 6                        | 4,1       |

**Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati Tari al 1° gennaio dell'anno di riferimento.**

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula:

**Punti = (kg conferiti/coefficiente familiari) X coefficiente rifiuto** *(il punteggio in tabella)*

**ESEMPIO:**

Conferimento di un frigorifero che pesa 30kg.

Utente ha un nucleo familiare composto da 3 persone (coeff.=2,3)

Punti = (30 kg/2,3)X1 (coeff. RAEE grandi dimensioni) =13,04

Punteggi assegnati = 13 totali (arrotondamento matematico)

L'Ufficio Tari al fine di concedere la riduzione provvederà ad recepire i dati trasmessi da AER relativi ai conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta. Ai rifiuti conferibili, ma NON riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, NON sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

## Sommario

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</b>                                                                                       | <b>1</b>  |
| <b>ART. 2 - PRESUPPOSTO.....</b>                                                                                                   | <b>1</b>  |
| <b>ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E CLASSIFICAZIONE.....</b>                                                                      | <b>1</b>  |
| <b>ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI.....</b>                                                                                              | <b>1</b>  |
| <b>ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....</b>                                                                    | <b>2</b>  |
| <b>ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....</b>                                                               | <b>3</b>  |
| <b>ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....</b>                                                                     | <b>4</b>  |
| <b>ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE .....</b>                                                     | <b>5</b>  |
| <b>ART. 8 – Bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA<br/>DAL SERVIZIO PUBBLICO .....</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>ART. 9 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO DA PARTE<br/>DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....</b>                  | <b>8</b>  |
| <b>ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....</b>                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>ART. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI .....</b>                                                                             | <b>9</b>  |
| <b>ART. 12 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI .....</b>                                                    | <b>10</b> |
| <b>ART. 13 - PIANO FINANZIARIO.....</b>                                                                                            | <b>11</b> |
| <b>ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....</b>                                                                      | <b>11</b> |
| <b>ART. 15 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE TARIFFA PUNTUALE<br/>INDIFFERENZIATO.....</b>                                              | <b>11</b> |
| <b>ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....</b>                                                                             | <b>12</b> |
| <b>ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE<br/>DOMESTICHE .....</b>                                       | <b>12</b> |
| <b>ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....</b>                                                                         | <b>14</b> |
| <b>ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....</b>                                                                 | <b>14</b> |
| <b>ART. 20 - DICHIARAZIONI AI FINI TARI.....</b>                                                                                   | <b>15</b> |
| <b>ART. 21 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....</b>                                                                            | <b>17</b> |
| <b>ART. 22 - RIDUZIONI TARIFFARIE .....</b>                                                                                        | <b>17</b> |
| <b>ART. 23 - PROGETTO RICICLA E VINCI .....</b>                                                                                    | <b>19</b> |
| <b>ART. 24 – ZONE NON SERVITE .....</b>                                                                                            | <b>19</b> |
| <b>ART. 25 – RICHIESTA DELLE RIDUZIONI .....</b>                                                                                   | <b>19</b> |
| <b>ART. 26 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....</b>                                                                        | <b>20</b> |
| <b>ART. 27 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....</b>                                                                    | <b>21</b> |
| <b>ART. 28 - AGEVOLAZIONE EX ART.24 LEGGE n.164/2014.....</b>                                                                      | <b>23</b> |
| <b>ART. 29 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE “UNA TANTUM” .....</b>                                                                     | <b>24</b> |
| <b>ART. 30 - CUMULO DI RIDUZIONI .....</b>                                                                                         | <b>24</b> |
| <b>ART. 31 - TRIBUTO GIORNALIERO .....</b>                                                                                         | <b>25</b> |
| <b>ART. 32 - TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE<br/>E IGIENE DELL’AMBIENTE (TEFA) .....</b>              | <b>25</b> |
| <b>ART. 33 - RISCOSSIONE.....</b>                                                                                                  | <b>26</b> |
| <b>ART. 33-bis - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E<br/>RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.....</b> | <b>27</b> |
| <b>ART. 34 - FUNZIONARIO RESPONSABILE .....</b>                                                                                    | <b>28</b> |
| <b>ART. 35 – ATTIVITA’ ACCERTATIVA .....</b>                                                                                       | <b>28</b> |
| <b>ART. 36 – NORME FINALI E TRANSITORIE .....</b>                                                                                  | <b>29</b> |
| <b>ALLEGATO “A” .....</b>                                                                                                          | <b>30</b> |
| <b>ALLEGATO B - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON OMOGENEA<br/>POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI .....</b>                  | <b>34</b> |
| <b>ALLEGATO C .....</b>                                                                                                            | <b>35</b> |
| <b>ALLEGATO D .....</b>                                                                                                            | <b>37</b> |